

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Ordinamento della professione di psicologo»
(317), d'iniziativa del senatore Ossicini e di
altri senatori (*Procedura abbreviata di cui
all'articolo 81 del Regolamento*)

«Ordinamento della professione di psicologo»
(589), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri
senatori

«Abilitazione all'esercizio della professione di
psicologo» (662), d'iniziativa del senatore
Grossi e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 12, 13
GROSSI (PCI)	13
JERVOLINO RUSSO (DC), <i>relatore alla Commis- sione</i>	2
OSSICINI (Sin. Ind.)	13

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (782), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (589), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

«**Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo**» (622), d'iniziativa del senatore Grossi e di altri senatori
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «**Ordinamento della professione di psicologo**», d'iniziativa dei senatori Ossicini, Vassalli, Volponi, Bompiani, Pinto Biagio, Saporito, Sclavi, Gozzini, Napoleoni e Garibaldi.

Sulla stessa materia sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «**Ordinamento della professione di psicologo**», d'iniziativa dei senatori Filetti, Crollalanza, Biglia, Finestra, Franco, Giangregorio, Gradari, La Russa, Marchio, Mitrotti, Moltisanti, Monaco, Pirolò, Pisanò, Pistolese, Pozzo, Rastrelli e Romualdi; e «**Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo**», d'iniziativa dei senatori Grossi, Berlinguer, Ricci, Imbriaco, Rossanda, Meriggi, Salvato, Calì, Bellafigliore e Botti.

Data la identità della materia, propongo che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego la senatrice Jervolino Russo di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

JERVOLINO RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, data anche l'ora cercherò di riferire il più brevemente possibile, mettendo poi a disposizione dei colleghi il testo scritto della relazione, che mi scuso di non aver fatto pervenire prima di questa mattina perchè è stato completato all'ultimo momento.

Nell'affrontare il tema relativo all'ordinamento della professione di psicologo, il primo rilievo che occorre fare in premessa è di carattere istituzionale. Ci troviamo, infatti, di fronte ad un tema che è presente in Parlamento da molti anni.

Nella V legislatura il senatore Ossicini presentò al Senato della Repubblica un disegno di legge ottenendo su di esso il pieno consenso. Nella VI legislatura, sulla base di quanto precedentemente approvato, fu presentato un disegno di legge di iniziativa dei senatori Carrettoni ed altri. Esso fu approvato all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato, ma il suo *iter* fu interrotto per la fine anticipata della legislatura. Nella VII legislatura fu ripresentato un disegno di legge sull'ordinamento della professione di psicologo, di iniziativa dei senatori Pinto, Costa ed altri che, in pratica, riproduceva le proposte fatte nella V e nella VI legislatura. Esso fu

approvato all'unanimità sia in sede di Commissioni congiunte (giustizia e sanità) sia in Assemblea in questo ramo del Parlamento, ma decadde con lo scioglimento anticipato della legislatura.

All'inizio della VIII legislatura, proprio per utilizzare la prevista procedura d'urgenza, un gruppo di colleghi (Ossicini, De Carolis, Costa, Pinto) riproponeva il modo integrale il disegno di legge approvato all'unanimità dal Senato nella VII legislatura.

Su tale testo si è svolto un approfondito lavoro sulla base di una interessante ed articolata relazione redatta dal senatore Bompiani, che seguì il primo relatore, senatore Costa, nominato Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro.

Il testo del disegno di legge sull'ordinamento della professione di psicologo venne approvato nella seduta del 14 gennaio 1982 ed immediatamente trasmesso alla Camera. In quel ramo del Parlamento esso poi rimase all'attenzione delle Commissioni congiunte sanità e giustizia per un anno e mezzo e decadde ancora una volta per l'anticipato scioglimento della legislatura.

Rileggendo gli atti di questo lungo *iter* parlamentare, fa impressione rilevare come - mi riferisco all'VIII legislatura - già nel 1980 si considerasse questo provvedimento urgente e da approvare immediatamente. Non ho avuto il tempo di rileggere per intero gli atti relativi ai lavori della VII, della VI e della V legislatura, ma probabilmente già in quest'ultima si saranno dette le stesse cose da parte di tutti i Gruppi politici.

Si tratta, quindi, di un *iter* parlamentare che si è protratto per oltre quindici anni creando una situazione di notevole confusione e di difficoltà, in quanto - come i colleghi sanno - il corso di laurea in psicologia è stato attivato nelle sedi di Padova e di Roma fin dal novembre 1971 e quindi praticamente (a parte quei professionisti che operavano come psicologi attraverso specializzazioni) hanno cominciato a lavorare degli psicologi che sono tuttora in attesa di una disciplina del loro *status* professionale.

D'altra parte, numerose leggi dello Stato (da quella istitutiva dei consultori familiari a quella sulla prevenzione delle tossicodipendenze, da quella sull'inserimento dei portatori di *handicaps* nelle scuole a quella sulla riforma carceraria) fanno riferimento alla figura dello psicologo, per cui abbiamo l'assurdo giuridico di leggi che inseriscono lo psicologo nelle strutture dello Stato senza che vi sia una regolamentazione della professione stessa di psicologo, il che comporta dei problemi anche a livello internazionale. Nei giorni scorsi, andando al Policlinico Gemelli per una vicenda di carattere personale e discorrendo con una delle allieve infermiere, cilena - lei non sapeva di stare parlando con un parlamentare -, mi sono sentita raccontare che perfino in Cile la professione dello psicologo è regolamentata con precisione in tutte le sue competenze. Questo essere noi indietro rispetto ad una diversa maturazione legislativa del Cile onestamente non mi ha fatto piacere, anzi mi ha fatto vergognare.

In conseguenza di tale situazione, ognuno può, a suo parere, autodefinirsi «psicologo», e quanti sono professionalmente preparati con serietà e prestano la loro attività in campo psicologico, sia come liberi professionisti, sia come ricercatori e docenti universitari, sia come dipendenti di enti pubblici (ospedali, C.I.M., centri di orientamento scolastico, amministrazione giudiziaria, eccetera) in pratica non hanno alcuna seria protezione della propria professionalità.

Questa situazione evidenzia la necessità di una rapida approvazione dei disegni di legge al nostro esame. Speriamo che questa sia l'ultima volta che lo diciamo e che non dobbiamo leggere gli atti parlamentari relativi ad una X legislatura ricordando per memoria le nostre affermazioni. Qui rientrano le piccole notazioni di carattere istituzionale che volevo fare, visto che fra l'altro siamo nel periodo di conclusione dei lavori della Commissione Bozzi. A me sembra che, all'interno di un più ampio disegno di legge istituzionale, alcune «microriforme» renderebbero più agevole il lavoro del Parlamento.

Per esempio, se potessimo lavorare con sessioni parlamentari, come abbiamo fatto la scorsa settimana in occasione dell'esame del bilancio dello Stato e della legge finanziaria, dedicandoci per una settimana esclusivamente ai lavori di Commissione, forse riusciremmo a produrre di più.

Così - lo accenno in questa sede perchè è una riflessione che mi è scaturita ripercorrendo la storia di questo provvedimento - se si rivedesse il processo di approvazione delle leggi con una diversa lettura della Costituzione (che impone indubbiamente una doppia lettura, ma che non impone certamente che una proposta di legge interrotta nel suo corso dallo scioglimento delle Camere debba iniziare completamente il suo *iter* d'accapo) probabilmente si arriverebbe a soluzioni legislative più rapide. Bisogna anche tener conto - e mi pare rilievo politico di non secondaria importanza - che il principio della necessaria doppia lettura e la possibilità di eventuali ulteriori letture garantiscono del fatto che una legge rispecchi sempre la volontà dei cittadini, così come essa si è espressa attraverso l'ultima consultazione elettorale.

La necessità e la volontà di procedere rapidamente nel nostro lavoro porta a non allargare oltre il necessario compito di indagine, ma a fornire alla Commissione soltanto gli elementi strettamente necessari per condurre a termine, nel modo migliore, il nostro lavoro. Tuttavia, è opportuno dare alcune brevi notizie sull'importante lavoro istruttorio che il presidente Bompiani ha fatto preparare dal Servizio Studi del Senato e sulle prospettive di ristrutturazione del corso di laurea in psicologia.

Cercherò di enucleare quelle notizie che più da vicino riguardano i problemi aperti anche dai disegni di legge in discussione.

Anche su questo punto desidero aprire una breve parentesi. In Italia la psicologia non ha una storia lunghissima. Ebbe un inizio promettente ad opera di grandi maestri come il Gemelli a Milano, il Colucci a Napoli, il Benussi a Padova, ma in seguito alcune difficoltà ne limitarono lo sviluppo. Solo nel 1971 vennero istituiti i primi due corsi di laurea in psicologia, uno nell'Università di Roma ed uno in quella di Padova. Tuttavia, si evidenzia ora la necessità di elevare il numero degli anni in cui il corso di laurea è articolato, portandolo da 4 a 5 anni e di aumentare il numero complessivo degli esami, portandolo da 20 a 25. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio universitario nazionale. L'esigenza di questa ristrutturazione è stata avvertita anche durante il lungo *iter* di questo provvedimento. Per una più adeguata qualifica professionale degli operatori è necessaria una regolamentazione anche giuridica della professione.

Per quanto riguarda le esperienze di altri paesi, esporrò alcuni dati relativi soprattutto a quei paesi che presentano una situazione particolarmente significativa: la Germania, la Svizzera, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Germania, dalla documentazione che ci ha fornito l'Ufficio studi del Senato risulta che non esistono attualmente norme

codificate per lo svolgimento della professione di psicologo, pur esistendo per esse tutte le condizioni ed i requisiti perchè tali norme vengano approvate (vi è, infatti, un ampio sviluppo della professione, l'esistenza di una formazione universitaria specifica, scientificamente qualificata). Come conseguenza di questa carenza legislativa, vi è una diffusa insoddisfazione dell'Associazione degli psicologi tedeschi. Nel 1981 la Conferenza dei delegati (organismo decisionale dell'Assemblea professionale degli psicologi tedeschi) ha presentato un progetto di legge per la costituzione dell'Ordine federale degli psicologi, comprensivo di albo professionale. Tale soluzione è molto simile a quella ipotizzata dal disegno di legge Ossicini, approvato nell'VIII legislatura.

Nel progetto della Conferenza dei delegati dell'Associazione degli psicologi si richiede: il titolo universitario in psicologia di 5 anni (e anche questo è un dato costante ormai in tutti i paesi) più un biennio di tirocinio per l'abilitazione. I contenuti della professione non sono stati definiti in questo progetto e si è lasciato il controllo all'Ordine nonchè alla giurisprudenza. Sono stati però definiti i principi ispiratori ai quali dovrebbe corrispondere la regolamentazione della professione. Il principio della tutela degli utenti è ribadito sottolineando l'importanza della formazione psicologica universitaria e della preparazione professionale, conseguita con attività pratiche supervisionate. Un'altra caratteristica richiesta (anche questa la possiamo rilevare in molti altri paesi, perchè non accade solo in Italia che la regolamentazione giuridica sia successiva all'evoluzione della professione di fatto) è quella della serietà delle norme transitorie, che è una garanzia per la stessa serietà professionale.

Per quanto riguarda la Svizzera, solo il Canton Ticino ha regolamentato giuridicamente la professione di psicologo. Anche in Svizzera il quadro è caratterizzato da un graduale emergere della psicologia. L'inserimento della psicologia nella legge sanitaria del 1979 fra le arti ausiliarie a quella medica ha contribuito a conferire ad essa un posto particolare e differenziato anche fra le arti ausiliarie stesse, proponendo la necessità di una preparazione scientifica adeguata di grado universitario. Anche qui si richiede un diploma o una licenza universitaria, con un corso di studi di 5 anni, più un successivo anno di *stage* pratico nel settore in cui si intende esercitare.

Direi che dalla situazione svizzera emerge un'altra questione interessante ai fini della problematica che abbiamo di fronte: quella degli psicoterapeuti. Anche in questo caso è richiesto un diploma o una licenza universitaria in psicologia, più una formazione specifica in psicoterapia, avvicinandosi, anche in questo caso, alle soluzioni da noi proposte. Ossia, dopo il diploma è necessaria una formazione specifica in psicologia; più 2 anni di *stage* clinico-pratico durante il periodo di formazione specifica, oppure un anno di *stage* clinico-pratico successivo al periodo di formazione specifica; quindi 2 anni se è contemporaneo, 1 anno se è successivo. Per quanto riguarda gli altri dati sulla Svizzera, rimando alla relazione scritta.

Desidero accennare brevemente alla situazione in Francia, in questo campo. Anche qui non esiste attualmente alcuna regolamentazione giuridica della professione. Esistono però vari modelli e varie condizioni di formazione a seconda dei settori di applicazione nei quali poi opereranno gli psicologi. Ad esempio, per operare come psicologo presso il Ministero di grazia e giustizia si richiede un corso universitario di 3 anni (questo è l'unico caso di formazione più abbreviata), mentre per operare come psicologi scolastici

occorre essere maestri di scuola elementare ed avere eseguito un corso universitario di 2 anni. Per la maggior parte delle attività psicologiche però il titolo di base è costituito dal diploma di studi superiori specializzati (DESS, pari a 5 anni di università in psicologia). Quindi, sostanzialmente, per la libera professione si ha una situazione simile a quella italiana. Rinvio alla relazione scritta le questioni inerenti alla tutela degli utenti, così per quanto riguarda la situazione della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, per non dilungarmi troppo in questa discussione.

Come abbiamo detto, vi è una certa omogeneità di direttive, sia dalle legislazioni approvate sia dalle richieste emergenti, sui seguenti punti. L'obiettivo prioritario sembra essere, ovunque, la tutela degli utenti contro la pratica abusiva e dequalificata della professione di psicologo. Le norme che traducono questo obiettivo sottolineano la necessità del rispetto del segreto professionale e talvolta di un codice deontologico professionale. Sia per la tutela degli utenti che per l'efficacia del servizio prestato, notevole rilievo è dato alle norme riguardanti i livelli minimi accettabili di formazione. La tendenza comune, come sottolineava giustamente il senatore Grossi per quanto riguarda la libera professione, è rappresentata dalla richiesta di un minimo di 5 anni di formazione universitaria per la laurea in psicologia.

Per ciò che riguarda, invece, la psicoterapia, essa normalmente è ricompresa all'interno della formazione psicologica, però con contenuti formativi e di addestramento ulteriori e differenziati ovunque esiste un titolo specifico universitario in psicologia riconosciuto come requisito necessario per ottenere il titolo di psicologo. Direi che queste, sostanzialmente, sono le caratteristiche che emergono da un esame della legislazione comparata.

Per quanto riguarda i disegni di legge pendenti davanti al Senato si tratta di tre provvedimenti: del disegno di legge n. 317, di iniziativa dei senatori Ossicini, Vassalli ed altri che, come ho già detto, riproduce il testo approvato dal Senato nell'VIII legislatura; del disegno di legge n. 662 di iniziativa dei senatori Grossi, Berlinguer, Imbriaco, Rossanda ed altri; del disegno di legge n. 589 di iniziativa dei senatori Filetti, Crollalanza ed altri che anch'esso riproduce un disegno di legge approvato nell'VIII legislatura con l'apporto di due sole varianti.

Va poi ricordato che dinanzi alla Camera pendono altri provvedimenti quale la proposta di legge n. 198 degli onorevoli Armellini ed altri e la proposta di legge n. 866 di iniziativa degli onorevoli Fincato ed altri. Per comodità di esposizione assumerò, se così può dire, come testo base il disegno di legge Ossicini, in quanto approvato dal Senato nella VIII legislatura, esponendo prima quest'ultimo e successivamente evidenziando le differenze rispetto ad esso degli altri due disegni di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge Ossicini prevede che può esercitare la professione di psicologo chi abbia superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio di tale professione, così come previsto e voluto dalla Costituzione, e sia iscritto all'apposito Albo.

L'articolo 2 prevede che l'esame si svolga secondo le modalità della legge n. 1378 del 1956 (che regola appunto gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) e sia disciplinato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato: i laureati in psicologia ed i laureati in possesso del titolo di specializzazione in psicologia conseguito

in un corso universitario della durata di oltre tre anni. Per ambedue le categorie è prevista l'effettuazione di un tirocinio pratico.

Due osservazioni immediate su quest'articolo: la prima riguarda il tirocinio e verte sulla opportunità di continuare ad istituzionalizzarlo anche per il futuro, dato che la ristrutturazione del corso di laurea in cinque anni permetterà forse un tirocinio interno allo stesso *iter* di formazione universitaria degli psicologi. Questa è una mia osservazione personale. Peraltro va detto che, dall'esame della legislazione comparata, risulta che negli altri stati il tirocinio, anche dove ci sono i cinque anni di formazione universitaria, sussiste ed è *post-universitario*.

La seconda osservazione riguarda l'opportunità di portare fra le norme transitorie l'ammissione all'esame di Stato dei possessori del titolo di specializzazione in psicologia di cui dicevamo prima. Infatti, se è normale che una legge come quella che stiamo discutendo, la quale interviene dopo che, per anni, di fatto già alcuni soggetti, anche non laureati in psicologia ma solo specializzati, esercitano (e molto bene) la professione di psicologo sani la situazione precedente, vedo una norma transitoria come del tutto normale e fisiologica; avrei qualche dubbio che in prospettiva, esistendo adesso un corso di laurea in psicologia, non sia normale invece che solo i laureati in psicologia possano essere qualificati psicologi. Troverei abbastanza strano che un laureato in economia e commercio, con una specializzazione in una delle sottobranchi giuridiche che esistono anche nella Facoltà di economia e commercio, potesse essere iscritto all'Ordine degli avvocati e dei procuratori. Comunque è un argomento di riflessione che sottopongo ai colleghi richiamando la loro attenzione sul fatto che anche la Società italiana di psicologia, in un *dossier* di emendamenti che ci ha inviato, si è dichiarata contraria a questa norma come norma definitiva, mentre invece la vedrebbe benissimo come norma transitoria.

L'articolo 4 riguarda un punto di grande delicatezza: l'esercizio della professione di psicologo: esso, sempre secondo la proposta Ossicini, comprende lo studio, l'approfondimento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di interventi individuali e collettivi, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito dell'applicazione della psicologia.

La lettura che faccio di questo articolo fotografa ed anticipa la posizione del relatore, in quanto ho paura che rischi di essere analitica e limitativa - e tale comunque da bloccare le future evoluzioni - questa elencazione precisa e tassativa dei fini che deve proporsi la professione di psicologo fatta dall'articolo stesso (ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della consulenza psicologica sui problemi familiari, eccetera). Sono tutti fini giustissimi. E mi domando, ove noi avessimo approvato questo provvedimento quando sono sorti i corsi di laurea in psicologia, se avremmo avuto la sensibilità di inserire, come invece adesso accade, la consulenza psicologica sui problemi familiari. Probabilmente in quel momento non l'avremmo avuta perchè la problematica dei consultori familiari non era ancora così viva. Allora mi domando se non valga la pena di escludere, proprio per non bloccare future evoluzioni, le finalità e i campi specifici di applicazione della professione di psicologo, perchè un elenco rischia di essere limitativo. E in fondo, forse, questa preoccupazione possiamo ritrovarla anche nel disegno di legge del senatore Grossi, che assume uno stile più incisivo e meno specificatamente mirato.

Il secondo comma dell'articolo 4 tratta un altro punto di grande importanza, quale quello dell'esercizio delle attività terapeutiche, comprese quelle analitiche, che è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo la laurea attraverso appositi istituti di *training* universitario o riconosciuti dallo Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Abbiamo visto appena adesso, attraverso la legislazione comparata, come sostanzialmente anche gli altri stati si sono posti sulla strada tracciata dal disegno di legge Ossicini per quanto riguarda questo punto di estrema delicatezza.

L'articolo 5 regola la materia dei decreti di cui al precedente comma dell'articolo 4 e prevede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il riordinamento del corso di laurea in psicologia. L'articolo 6 riguarda la materia della tutela del segreto professionale. L'articolo 7 prevede che gli iscritti all'Albo professionale costituiscano l'Ordine nazionale degli psicologi e gli articoli da 8 a 12 riguardano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di iscrizione nell'albo, l'anzianità, la cancellazione.

Gli articoli da 13 a 28 riguardano le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine, le attribuzioni del Presidente, le riunioni del Consiglio, la comunicazione delle sue decisioni, lo scioglimento, i ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio, i termini e le modalità di decisione su tali ricorsi, l'elezione del Consiglio dell'Ordine, l'elenco degli elettori, il seggio elettorale e la sua composizione, le votazioni, l'adunanza del Consiglio dell'Ordine, le cariche interne, i procedimenti disciplinari e le sanzioni, la vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Si tratta di una normativa sostanzialmente comune a tutti gli ordini professionali.

Cito dei testi normativi in proposito: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (richiamerei in particolare l'attenzione sugli articoli 16 e seguenti); la legge 24 giugno 1933, n. 1395, relativa alla professione di ingegnere e a quella di architetto (richiamerei in particolare l'attenzione sugli articoli 2 e seguenti); il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, relativo alle professioni sanitarie, e anche qui richiamerei l'attenzione soprattutto sui primi articoli, per sottolineare quanto ho già detto, e cioè che la normativa proposta nel disegno di legge Ossicini ricalca nella sostanza quella relativa agli ordini professionali.

Sul problema dell'ordine professionale si è svolto, anche nelle precedenti legislature, un ampio dibattito, in quanto almeno una parte politica (e del resto lo dimostra il disegno di legge n. 662 di iniziativa dei senatori Grossi ed altri) è contraria alla istituzione di nuovi ordini professionali.

Come ricorda la relazione sul disegno di legge n. 317, d'iniziativa dei senatori Ossicini ed altri, per ovviare a queste divergenze di opinione nella VII legislatura fu proposto uno schema di legittimazione dell'attività professionale impostato su una sorta di automatismo, per cui non vi sarebbe stato bisogno di alcuna deliberazione discrezionale dell'Ordine. Nello stesso modo avrebbe dovuto essere regolato il meccanismo di cancellazione.

Nel dibattito avvenuto nelle Commissioni riunite giustizia e sanità nella VII legislatura fu però, fatta rilevare dal relatore per la Commissione giustizia, senatore De Carolis, e dal senatore Boldrini, una osservazione della

1^a Commissione che venne poi accettata all'unanimità, che non era cioè possibile prevedere tale automatismo e che, di conseguenza, oltre che l'Albo, occorre prevedere l'Ordine degli psicologi.

Il testo approvato dal Senato nella VII ed VIII legislatura ed il disegno di legge Ossicini tengono conto di tale posizione.

Certamente la materia relativa agli Albi e agli Ordini va rivista. Non sfugge al relatore che i provvedimenti legislativi che ha citato siano di vecchia data, cioè che si tratti di materia obsoleta. Tuttavia, come del resto è stato rilevato anche in questa Commissione nel corso dell'VIII legislatura, si tratta di problema di carattere generale che non può essere risolto settorialmente per gli psicologi, i quali hanno diritto ad avere lo stesso trattamento e lo stesso *status* giuridico degli altri professionisti.

Il disegno di legge Ossicini si chiude con tre norme transitorie che peraltro riguardano materia molto importante della quale ci occuperemo nel corso della discussione.

L'articolo 32 prevede che, nella prima applicazione della legge, il Ministro di grazia e giustizia nomini entro trenta giorni un commissario che, entro sei mesi, deve provvedere alla formazione dell'Albo professionale e ad indire le elezioni.

L'articolo 33 prevede l'iscrizione per cooptazione e stabilisce che il Consiglio possa procedere, nei primi sei mesi dalla sua costituzione, alla cooptazione nell'Albo di coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina, ottenendo riconoscimenti in campo nazionale od internazionale.

Su tale norma il relatore - che pure si era pronunciato favorevolmente nell'altra legislatura - esprime serie perplessità in quanto ritiene che essa possa dar luogo ad arbitrii e portare al riconoscimento della qualifica di psicologo a persone non sufficientemente dotate di sistematica e completa preparazione teorica. Infatti è un po' dubbio capire che cosa significhi «coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina, ottenendo riconoscimenti in campo nazionale od internazionale». Quali? E da parte di chi? Comunque lo vedremo.

A questo punto il relatore vorrebbe sottolineare l'opportunità di andare a ripescare una norma già discussa nell'VIII legislatura. Mi riferisco all'articolo 33 del disegno di legge n. 615, in base al quale nella prima applicazione della legge sugli psicologi si consentiva l'iscrizione senza esami o senza presentazione di titoli ai docenti universitari di ruolo, fuori ruolo o in quiescenza di discipline psicologiche. Qui non ci troviamo di fronte a soggetti che hanno avuto riconoscimenti non si sa da chi, ma di fronte a soggetti che hanno insegnato nelle università. Mi sembra che si tratti di un requisito di certezza notevole e del resto vorrei ricordare che questo inserimento risulta essere fra gli emendamenti proposti dalla Società italiana di psicologia.

L'articolo 34 prevede che nella prima applicazione della legge sia tenuta una sessione speciale di esami d Stato per titoli, alla quale siano ammessi:

a) tutti coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica, per il cui accesso sia richiesto un diploma di laurea;

b) coloro che siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero

di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università, nonchè i laureati che documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea;

d) i laureati in psicologia di università austriache che abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in pedagogia. Questi avrebbero una sessione speciale di esami di Stato per soli titoli.

Vi è poi un'altra categoria di soggetti ai quali è riservata una sessione speciale, invece, per titoli ed esami, e sono coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato l'attività che forma oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, che potranno - come dicevo prima - accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami.

Questo, per sommi capi, è il contenuto del disegno di legge Ossicini.

Riferirò ora sul disegno di legge presentato dal senatore Filetti. Sarò breve in quanto tale testo si differenzia dal precedente in soli due punti: 1) di dare all'università il compito esclusivo della formazione degli psicoterapeuti (articolo 4, ultimo comma del disegno di legge Filetti); 2) di dare la possibilità di inserimento nell'Albo anche a quei professionisti che hanno seguito corsi biennali, e non triennali, di qualificazione e di perfezionamento (articolo 5, secondo comma).

Naturalmente, invece, un esame molto più analitico merita il disegno di legge di iniziativa del senatore Grossi ed altri, perchè si differenzia maggiormente dal disegno di legge Ossicini. Chiedo scusa al senatore Grossi se tenterò di conciliare la precisione con la brevità dei tempi a disposizione.

Continuerò, nell'illustrazione, a seguire il metodo usato con gli altri disegni di legge, ossia quello di confrontare questo testo con il provvedimento del senatore Ossicini. L'articolo 1 del disegno di legge Grossi, relativo all'ammissione all'esercizio della professione di psicologo, è - a prescindere dalla formulazione - sostanzialmente identico all'articolo 1 del disegno di legge n. 317. L'articolo 2, relativo ai titoli per l'ammissione all'esame di Stato, è pressochè identico all'articolo 3 del provvedimento n. 317 e contiene in sè il riferimento al tirocinio pratico che, invece, nel disegno di legge Ossicini è previsto all'articolo 2. Si tratta quindi di una differenza formale, in quanto la sostanza è identica. Inoltre il disegno di legge n. 662 specifica che tale tirocinio debba avere la durata di sei mesi. L'articolo 3, relativo all'esame di Stato, rinvia alla legge n. 1378 del 1956, ma non contiene in sè - a differenza del testo che ho preso come termine di paragone - il riferimento ad un decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi per disciplinare lo svolgimento.

Per quanto riguarda l'articolo 4, relativo al punto delicatissimo dell'esercizio della professione di psicologo, la definizione contenuta nel testo di iniziativa del senatore Grossi, è, a mio parere, positivamente meno analitica di quella contenuta nel disegno di legge Ossicini. Non sono laureata in medicina, quindi potrei anche non comprendere il significato profondo di

certe espressioni, però ritengo forse ridondante il riferimento agli «strumenti concettuali» propri della psicologia, perchè credo debbano essere usati normalmente anche da chi non esercita la professione di psicologo; sono strumenti che uso anch'io o, perlomeno ci provo nella mia veste di madre; quindi, questo riferimento non lo giudico strettamente professionale. Forse il senatore Grossi mi spiegherà meglio quale è il contenuto professionale per quanto riguarda questo punto.

Per quanto concerne l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, si prevede una formazione in strutture didattiche universitarie riconosciute dallo Stato con in più, rispetto al testo del senatore Ossicini, il limite della durata di almeno quattro anni. Ritengo che il riferimento al «successivo atto legislativo» contenuto in questo provvedimento, sia corrispondente alla previsione contenuta nel disegno di legge Ossicini, ove vi è il riferimento ad un successivo apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 5 regola la materia del segreto professionale così come è previsto nel disegno di legge che ho preso come riferimento. L'articolo 6 prevede le condizioni per l'iscrizione all'Albo e, al punto b), contempla un'altra differenza, in quanto non prevede, come invece - a mio parere giustamente - fa il senatore Ossicini all'articolo 8, che le condanne penali che ostacolano l'iscrizione all'Albo, siano solo quelle passate in giudicato. Come dicevo, ritengo più giusta la formulazione Ossicini in quanto è solo la condanna passata in giudicato che dà la certezza definitiva della colpevolezza di un soggetto.

L'articolo 7 prevede che l'Albo degli psicologi sia costituito presso ogni sede di TAR e che ad esso abbiano diritto ad iscriversi gli psicologi residenti nella relativa circoscrizione. La tenuta dell'Albo è affidata al TAR. Quindi, in questo provvedimento, a differenza di quello Ossicini, non è previsto l'Ordine ed ogni decisione è affidata al TAR. Inoltre, negli articoli 7 e 9 è presente il diritto ad iscriversi, mentre nel testo che ho preso come riferimento si prevede - come del resto in tutta la legislazione sugli altri Ordini - una decisione motivata del Consiglio dell'Ordine - (articolo 10 del disegno di legge Ossicini).

Gli articoli 8, 9 e 10 riguardano rispettivamente la cancellazione dall'Albo, i provvedimenti relativi alla tenuta e la trasmissione dell'Albo stesso. L'articolo 11 invece, tratta una materia non prevista dal disegno di legge Ossicini e stabilisce che le tariffe degli psicologi siano determinate ed aggiornate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le associazioni degli psicologi. Per completezza di informazione devo aggiungere che rileggendo gli atti dell'VIII legislatura ho trovato un intervento dell'allora sottosegretario alla sanità Orsini, in cui si chiedeva la stessa cosa che compare nel disegno di legge Grossi. Io personalmente ritengo che la professione di psicologo vada inquadrata insieme a tutte le altre professioni, di conseguenza deve essere regolamentata con norme analoghe.

L'articolo 12 prevede la costituzione dell'Albo e coloro che hanno diritto all'immediata iscrizione in esso. L'articolo 13 riguarda la sessione speciale dell'esame di Stato e si discosta dall'articolo 34 del disegno di legge Ossicini, in quanto include, sia coloro che sono in possesso dell'abilitazione provvisoria, di cui al successivo articolo 14, sia coloro che hanno esercitato da almeno cinque anni le attività che formano oggetto della professione di psicologo. La normativa relativa all'abilitazione provvisoria a me sembra macchinosa e sovrabbondante essendo prevista una sessione speciale

d'esame di Stato. Temo infatti che l'abilitazione provvisoria, prevista in aggiunta alla sessione speciale dell'esame di Stato, finisca col ritardare questa stessa sessione, dato che, tra l'altro, il termine di un anno, di cui al primo comma dell'articolo 13 del disegno di legge Grossi (termine entro cui dovrebbe essere portata a termine la sessione speciale dell'esame di Stato) non può che essere inteso come ordinatorio.

Un'ultima osservazione: il senatore Grossi prevede «la ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato di coloro che abbiano comunque esercitato da almeno cinque anni la professione di psicologo». A me pare che proprio quel «comunque» dovrebbe essere spiegato meglio: cioè basterebbe anche autodefinirsi tale, indipendentemente da qualsiasi formazione professionale? Questo «comunque» sembra che configuri una norma tale da vanificare in un certo senso l'estrema serietà che si è cercato di mantenere alla struttura del provvedimento.

Naturalmente ognuno di noi sarà pieno di suggerimenti ed emendamenti, piovuti anche dalle fonti più svariate. Non è questa la sede per riferirne. Il relatore metterà a disposizione dei colleghi gli emendamenti presentati dalla Società italiana di psicologia in quanto espressione del mondo degli psicologi, di alcuni dei quali (quelli relativi all'articolo 3) ho già detto, e molti di essi riguardano soprattutto le norme transitorie.

Devo dire che, per la cortesia del senatore Ossicini, il relatore ha avuto modo anche di avvicinare gli operatori della Società italiana di psicoterapia psicoanalitica, e forse sarà opportuno mettere a disposizione dei colleghi anche lo statuto e l'atto costitutivo di questa società.

Comunque il relatore si augura che le differenze esistenti tra le varie proposte di legge non ritardino l'approvazione di questo provvedimento, e che soprattutto non la ritardino le polemiche relative alla costituzione dell'Ordine, tenuto conto del fatto che questo provvedimento è più che mai necessario.

In questi giorni ho letto varie pubblicazioni, tra cui un volume appena pubblicato dall'ERI sul «Ruolo della psicologia nella società contemporanea» che parte da una serie di interviste radiofoniche trasmesse nel 1983 e contiene poi una serie di dati interessanti sui quali avrei voluto riferire alla Commissione.

C'è, quindi, nella presentazione, una constatazione che mi ha molto impressionata: la constatazione che, comunque vadano le cose, il ritardo con il quale si giunge all'approvazione del provvedimento, rispetto all'evolversi dell'attività della psicologia nella nostra società, ha già prodotto dei danni in larga misura ormai non più sanabili.

L'augurio del relatore, comunque, è che un ulteriore ritardo non contribuisca a rendere ancora più gravi questi danni, e quindi ancora meno sanabili.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore che ci ha informato anche dello «stato dell'arte» in parecchi paesi esteri, e questo era necessario per stabilire lo scenario generale nel quale si muove anche la problematica italiana; e lo ringrazio soprattutto per aver approfondito, con l'abituale precisione e capacità di penetrare nello spirito e nella lettera dei disegni di legge che la senatrice Jervolino possiede, e che abbiamo già apprezzato altre volte, tutta la tematica più squisitamente inerente ai disegni di legge in esame.

La ringrazio anche per il fatto che metterà a disposizione della Commissione sia il testo scritto della relazione, sia ulteriori elementi di documentazione che, insieme ai pareri già espressi dalla 1^a e dalla 7^a Commissione, verranno poi ciclostilati e distribuiti a tutti i Commissari. In questo modo il nostro lavoro, che riprenderà non appena possibile, sarà certamente molto proficuo.

Come d'abitudine, in genere dopo la relazione si sospendono i lavori per meditare prima di iniziare gli interventi in discussione generale. Però, se qualcuno ritiene in questa sede di presentare delle domande, di chiedere delle puntualizzazioni o dei chiarimenti, ha facoltà di farlo.

OSSICINI. Mi sembra che il relatore sia stato molto chiaro e, visto che in fondo ci lavoriamo da molti anni, direi che dovremmo cominciare la discussione generale avendo in mano tutti gli strumenti necessari per un approfondito dibattito in modo da portarlo anche a conclusione.

Visto che siamo in sede redigente abbiamo un compito molto serio e ringrazio anche io il relatore per la sua serissima ed interessante relazione.

Comunque ritengo che sarebbe il caso, una volta che si iniziasse il dibattito, di concluderlo al più presto possibile.

GROSSI. Anch'io voglio associarmi a questa proposta e ringraziare il relatore per la completezza della relazione; questo dato ci porta a riflettere di più e quindi a chiedere il tempo necessario per un ulteriore approfondimento.

Direi che insieme ai documenti promessi, tutti importanti ed indispensabili, sarebbe necessario avere il tradizionale specchietto di raffronto fra i vari testi, in modo che sia possibile, anche visivamente, fare dei confronti per vedere se si può andare avanti in Commissione plenaria su tutto il testo o se si renderà necessaria la costituzione di un eventuale Sottocomitato.

PRESIDENTE. Rilevo che c'è una volontà unanime di procedere al meglio, con il massimo approfondimento, ma anche con la decisione e l'urgenza rese necessarie dalla lunga storia del provvedimento e dal fatto stesso che stiamo utilizzando la procedura d'urgenza; questo, a maggior ragione, deve impegnarci proprio alla concretezza.

Sarà cura della Presidenza e della Segreteria mettere a disposizione, al più presto possibile, gli elementi di documentazione ulteriore che il relatore ci fornirà e quanto altro potrà essere utile alla Commissione; inoltre, appena possibile, avremo anche lo specchietto comparativo dei vari disegni di legge.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. ETTORE LAURENZANO